



**N. 01
del 07 Gennaio 2013**

News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

DL sviluppo 2.0: le novità della conversione in legge del decreto

(DL n. 179/2012, legge di conversione n. 221 del 21.12.2011)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **con la conversione in legge del DL n. 179/2012** (ovvero il c.d. decreto sviluppo 2.0) il legislatore ha **apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto**. La legge n. 221/2012, infatti, ha previsto alcune modifiche **alla disciplina delle Start-Up innovative** (prevedendo la semplificazione delle condizioni per l'accesso), ha apportato alcuni correttivi alla **riforma del lavoro** (eliminando, tra le altre cose, l'invio della comunicazione dei lavoratori intermittenti via fax) e ha **introdotto nuove agevolazioni**, quale il **credito d'imposta per la promozione di opere dell'ingegno**. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le **principali novità introdotte con la legge di conversione, che hanno riguardato**: i) data di **decorrenza dell'obbligo di disporre della PEC e data di costituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata**; ii) **certificato di malattia telematico e congedi per malattia del figlio**; iii) **requisiti delle imprese c.d. "start up innovative"**; iv) **credito d'imposta per la promozione on line di opere dell'ingegno**; v) **possibilità di modifica degli statuti dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua, in alternativa all'istituzione dei nuovi Fondi di solidarietà bilaterale**; vi) **credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato**; vii) **instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e definizione della retribuzione dei lavoratori**; viii) **modalità di comunicazione della durata della prestazione lavorativa per gli intermittenti**; ix) **ambiti di applicazione degli accordi di incentivo all'esodo dei lavoratori prossimi al pensionamento**.

Premessa

Con la legge di conversione n. 221/2012 del DL n. 179/2012 il legislatore ha introdotto alcune **disposizioni che modificano le previgenti disposizioni** introdotte con il DL sviluppo 2.0, in particolare, in materia di:

- Start-up innovative;
- PEC per le imprese individuali;
- Nuova disciplina della crisi da sovraindebitamento;
- Obbligo per i professionisti e gli esercizi commerciali di accettare pagamenti con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, ecc..);
- Utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali.

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio i correttivi apportati dalla legge di conversione al DL sviluppo 2.0.

Le novità in sede di conversione

Start-up innovative

In riferimento ai **requisiti**, la legge di conversione ha previsto che l'impresa start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:

- la **maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale** e dei **diritti di voto nell'Assemblea** ordinaria dei soci sono **detenute dai soci, persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi**;
- è costituita e svolge attività d'impresa da **non più di quarantotto mesi**;
- ha la **sede principale dei propri affari e interessi** in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, **il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro**;
- **non distribuisce e non ha distribuito utili**;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo **sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- **non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.**

L'impresa start-up innovativa, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

ULTERIORI REQUISITI

Requisiti di carattere alternativo

le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.

Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

In riferimento alla **remunerazione delle Start-up innovative e dell'incubatore certificato** evidenziamo che **non ci sono particolari modifiche alla previgente disciplina**, fatta eccezione per la decorrenza dell'agevolazione fiscale concernente l'assegnazione di diritti e strumenti finanziari, che decorre a partire dalla conversione in legge e non dall'entrata in vigore del DL (pertanto l'agevolazione è valida solo in riferimento ai diritti e agli strumenti partecipativi assegnati a partire dal 20.12.2012).

Riguardo al **credito d'imposta per l'assunzione di personale particolarmente qualificato** viene prevista l'**assegnazione di una corsia preferenziale per le start-up innovative**. In particolare:

- le start-up innovative hanno la **precedenza nell'assegnazione del credito d'imposta, che ammonta al 35% dei costi aziendali sostenuti per le assunzioni**;
- il credito **viene riconosciuto con modalità semplificate** (prossimamente un decreto le definirà).

Riguardo alla **disciplina del lavoro** ricordiamo che alle start-up viene riservata la possibilità di **ricorrere al lavoro a termine secondo disposizioni di maggior favore per il datore di lavoro**: viene prevista in particolare la possibilità di stipulare un contratto (in alternativa a quello ordinariamente riconosciuto dalla disciplina del lavoro) con le seguenti caratteristiche:

- il **contratto ha durata da 6 a 36 mesi**;
- il contratto **può essere prorogato oltre i 36 mesi nel limite massimo di durata della disciplina delle start-up** (fino a 4 anni massimi, quindi);
- **non deve essere giustificata l'apposizione del termine**;
- il datore di lavoro in caso di riassunzione **non è tenuto a rispettare alcune limitazioni previste dalla disciplina del lavoro** (termini dilatori in caso di riassunzione).

La legge di conversione ha specificato che **il nuovo contratto si può applicare anche in caso di somministrazione del lavoro e che il datore di lavoro può stipulare contratti a termine di durata inferiori a 6 mesi ricorrendo alle ordinarie disposizioni in materia di contratto a termine**.

Pensionamento anticipato

La legge in esame introduce **novità in merito agli accordi tra datori di lavoro e sindacati sul pensionamento anticipato di lavoratori anziani**.

Come noto, nel caso di eccedenza di personale per aziende con in media più di 15 dipendenti, la Riforma Fornero ha previsto che il datore di lavoro possa stipulare con i sindacati accordi grazie ai quali, **l'azienda può cessare il dipendente prossimo alla pensione, facendosi carico del versamento complessivo della contribuzione ancora dovuta fino a tale data e, contemporaneamente, corrispondendo al lavoratore, fino al momento dell'effettivo pensionamento, un importo pari alla pensione che gli spetterà da tale data.**

Con la conversione in legge del DL n. 179/2012 tale possibilità di incentivo all'esodo, **viene estesa anche ai casi:**

- di **riduzione del personale o nell'ambito di procedure di mobilità**, entrambi ai sensi della Legge n. 223/1991, nonché
- di **ridimensionamento del personale dirigente**, previo accordo con le parti sindacali firmatarie del CCNL applicato.

PEC

Secondo quanto previsto dal DL sviluppo alle **ditte individuali** che dal 21.10.2012 si iscrivono al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane **è fatto obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).**

Le **ditte individuali già iscritte** non soggette a procedure concorsuali, invece, dovevano **depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 31.12.2013.**

In sede di conversione in Legge del DL n. 179/2012 viene precisato che **l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese è esteso alle imprese individuali, che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, dal 20 dicembre 2012** (giorno successivo all'entrata in vigore della Legge in esame).

Per quanto riguarda, invece, le **imprese individuali già attive** alla predetta data e non soggette a procedure concorsuali, il termine ultimo per ottemperare all'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC è **anticipato, rispetto a quanto previsto dal DL n. 179/2012, al 30 giugno 2013.**

**Credito
d'imposta per
offerta di opere
di ingegno**

In sede di conversione in Legge del DL n. 179/2012 è stato **introdotto il nuovo articolo 11 bis che riconosce un credito d'imposta pari al 25% dei costi sostenuti per le imprese che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.**

Il credito di imposta è **utilizzabile in compensazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute.**

**Fondi
interprofessionali**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 4 della riforma del lavoro, al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, **le organizzazioni sindacali e imprenditoriali stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

I fondi, inoltre, possono avere le seguenti finalità:

- **assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;**
- **prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito**, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- **contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale**, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

La legge di conversione del DL sviluppo 2.0 prevede la sostituzione del comma 14 dell'articolo 3 legge n. 92/2012:

FONDI INTERPROFESSIONALI	
Versione precedente	Versione modificata
<i>Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito</i>	<i>In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità "formative".</i>

**Comunicazione
lavoratori
intermittenti**

Dal **novero delle modalità di comunicazione viene eliminato il FAX.** In riferimento alle altre modalità previste, non viene effettuata alcuna modifica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti